



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29/04/2013

**COPIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ROSATE, BUBBIANO E MORIMONDO DALL'ANNO 2013 ALL'ANNO 2015.**

\*\*\*\*\*

Il giorno 29/04/2013, alle ore 21:05, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

### Presenti

DEL BEN DANIELE  
VENGHI CLAUDIO  
CRESPI ALESSANDRO  
ORENI MONICA  
PIAZZONI DANIELE  
VEDOVATI MAURIZIO  
MARELLI CHIARA  
PARACCHINI CARLO  
CAPOTI FRANCESCO  
RADICI UMBERTO  
BIELLI ORIETTA  
TOSCANO FRANCO MARIA (dalle ore 21.16)

### Assenti/Assenti giustificati

MORELLI MARCO (giustificato)

**Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 12**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

E' altresì presente il Responsabile del Settore di Polizia Locale Sig. Luigi Albizzati.

Alle ore 23.10 il Sindaco – Presidente introduce l'argomento ed il Consigliere Sig. Claudio Venghi illustra la proposta;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale rappresenta idoneo strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- la Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;

Richiamata la Delibera di Consiglio CC 41 del 20 dicembre 2012 avente per oggetto: "Approvazione convenzione per il servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Rosate e Bubbiano dall'anno 2013 all'anno 2015, con la quale veniva approvato il servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Rosate e di Bubbiano;

Vista la richiesta del Comune di Morimondo di procedere a gestione in forma associata di una delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 comma 1 della Legge 135/2012 relativa alla Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale.

Visto che dalla stipula della convenzione il comune di Rosate percepirà un rimborso corrispondente a circa € 15.000,00 pari a 10/36 dello stipendio attribuito al Comandante ed eventuali ulteriori spese per servizi prestati ai Comuni di Bubbiano e Morimondo, come stabilito dalla convenzione stessa;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula della convenzione per la gestione associata della funzione di cui ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo schema di convenzione allegato, composto da n. 14 artt.;

Rilevato che la presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente, garantendo il contenimento delle spese del personale e il rispetto del patto di stabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri Sig. Franco Maria Toscano, Sig.ra Orietta Bielli, Sig. Umberto Radici, Sig. Maurizio Vedovati e risposte da parte del Sindaco – Presidente ed del Responsabile del Settore di Polizia Locale Sig. Luigi Albizzati, come da registrazione audio conservata agli atti;

Alle ore 23.41 essendo presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali;

Con voti:

Favorevoli nr. 10

Contrari nr. 1 (Franco Maria Toscano)

Astenuti nr. 1 (Orietta Bielli)

**DELIBERA**

- 1) di approvare la convenzione con il Comune Bubbiano e aperta al Comune di Morimondo dal 01/05/2013, per le motivazioni espresse in premessa, della durata di 3 anni sino al 31/12/2015 e con eventuale proroga, secondo lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Morimondo;
- 3) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenzione medesima.

Successivamente, alle ore 23.42, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli 10, contrari 1 (Franco Maria Toscano), astenuti 1 (Orietta Bielli), espressi in forma palese dai nr. 12 Consiglieri presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs.n.267/2000.

Alle ore 23.50 la seduta è tolta.



L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede municipale di \_\_\_\_\_,

Tra i Comuni di:

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale \_\_\_\_\_;

### **P r e m e s s o**

- che la Legge 7 marzo 1986, n° 65, Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, disciplina l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana, disciplina l'organizzazione e le funzioni del servizio di polizia locale;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'art. 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato da ultimo dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 27 definisce le funzioni fondamentali dei comuni, prevedendo al comma 28, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'obbligo della gestione associata di tali funzioni fondamentali;
- che tra le funzioni fondamentali la predetta norma individua la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- che lo strumento giuridico della convenzione può assicurare una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato e può attuare una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende quindi opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata la funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

**Comune di \_\_\_\_\_: delibera consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

**Comune di \_\_\_\_\_: delibera consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

**Comune di \_\_\_\_\_: delibera consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;



## CAPO I – SCOPI E FINALITA'

### **Art. 1 - Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, di cui all'art. 14, comma 27, lett. i, del D.L. n. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 19, comma 1 del D.L. n. 95/2012 e relativa Legge di conversione n. 135/2012.

### **Art. 2 - Finalità**

1. La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione associata della funzione di cui all'articolo 1 mediante l'istituzione di un Comando Unico con organizzazione articolata in unità operative distinte presso ciascun Comune aderente alla convenzione.

2. Il Comando Unico è costituito con modalità idonee a realizzare la gestione unitaria della predetta funzione fondamentale e la gestione coordinata presso ciascun Comune dei servizi di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento e contenendo la spesa per la gestione di tali servizi.

3. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei comuni associati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, nei termini previsti dalla Legge n.° 65/1986 e dalla Legge Regionale n° 4 /2003.

4. Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designato il Comune di Rosate quale ente capo convenzione.

### **Art. 3 - Organizzazione del Servizio**

1. I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione interna degli uffici e delle attività mediante propri atti nel rispetto dei principi fissati dalla legge, assicurando altresì l'adempimento degli impegni assunti con il presente atto.

2. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- unitarietà della funzione e delle attività di direzione e coordinamento, mediante istituzione di un Comando Unico di Polizia Locale
- prossimità del servizio erogato, mediante articolazione in unità operative attive presso ciascun Comune
- creazione di una rete informatica per lo scambio delle informazioni
- semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi da realizzare
- attivazione di procedure standardizzate tra gli Enti
- contenimento della spesa
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

### **Art. 4 - Durata**

1. La durata della convenzione è stabilita sino al 31/12/2015 con decorrenza dal 1/1/2013 ai sensi dell'art. 14 comma 31-bis del D.L. 78/2010, ed è aperta dal 1/5/2013 all'adesione del Comune di Morimondo.



2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti aderenti.
3. La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.
4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni, che sarà valutata previa istanza di ammissione presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.
5. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione della Conferenza dei Sindaci.

## **CAPO II - AMBITO TERRITORIALE E RISORSE FINANZIARIE**

### ***Art. 5 - Ambito Territoriale***

1. Il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione, ai sensi della L. n. 65/1986, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di polizia locale.
2. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di polizia locale nell'esercizio in forma associata della funzione di cui all'art. 1, i componenti del Comando Unico di Polizia Locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. n. 65/1986.
3. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti nell'esercizio in forma associata della funzione di cui all'art. 1 sono comunque formalizzati quali atti del Servizio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare, con conseguente competenza all'accertamento e alla riscossione della somma relativa alla sanzione elevata.

### ***Art.6 -Conferenza dei Sindaci***

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Rosate o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
3. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
  - a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1;
  - b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario;
  - c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
  - d) formula le direttive per la gestione delle relazioni sindacali;
  - e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni aderenti;
  - f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla Convenzione.



## **Art. 7 - Sistema Direzionale**

1. La gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 1 è affidata al Comando Unico di Polizia Locale.

2. Il Comandante è nominato di tempo in tempo dal Sindaco del Comune capo convenzione su proposta della Conferenza dei Sindaci e con la medesima modalità è nominato il sostituto in caso di temporaneo impedimento.

3. Al Comando Unico competono:

- L'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Locale gestiti presso ciascun Comune, nell'ambito dell'esercizio in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art.1.
- La verifica ed il controllo delle attività gestite.
- L'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale ed oggetto della presente convenzione.
- L'omogeneizzazione dei regolamenti di competenza di ciascun Comune aderente.
- La formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali.
- La definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di polizia locale.
- La definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione.

4. Il Comando Unico di Polizia Locale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci delle Amministrazioni che vi aderiscono.

5. Il Comando Unico di Polizia Locale relaziona periodicamente ai Sindaci dei Comuni associati sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi.

6. Al Comando Unico competono l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, nonché la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito nei rispettivi territori, salvo la possibilità di nomina di responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

7. Il Comandante presta di norma servizio presso il Comune di Rosate (capo convenzione) per 26/36 dell'orario settimanale, presso il Comune di Bubbiano per 5/36 dell'orario settimanale e presso il Comune di Morimondo per 5/36.

8. Il Comando Unico è strutturato in unità operative distinte attive presso ciascun Comune aderente con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10. A ciascuna unità operativa è assegnato il personale dipendente in servizio presso il Comune.

## **Art. 8 - Beni Strumentali**

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione presso ciascun Comune. Nello svolgimento in forma associata della funzione di cui all'art. 1 vengono impiegati da ciascuna unità operativa gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

2. La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per la gestione in forma associata della funzione e per il funzionamento dei servizi presso ciascuna unità operativa sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

3. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni aderenti.

4. In caso di scioglimento dell'associazione, le attrezzature acquistate in comune, saranno suddivise, previo accordo tra gli associati.

#### **Art. 9 - Programma**

1. I programmi annuali e pluriennali per la gestione in forma associata della funzione di cui all'art. 1 e per l'erogazione presso ciascun Comune dei relativi servizi sono predisposti e sviluppati dal Comando Unico di Polizia Locale attraverso fasi attuative rivolte garantire la prossimità del servizio, nonché realizzare un livello di integrazione crescente e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell'ambito territoriale di cui all'art. 5.

#### **Art. 10 - Risorse Umane**

1. A ciascun Comune compete, ai fini della gestione in forma associata della funzione di cui all'art. 1, la gestione della spesa relativa ai dipendenti assegnati all'unità operativa attiva presso il Comune stesso.

2. Danno luogo a riparto tra i Comuni aderenti le spese relative alla figura del Comandante in ragione di 26/36 a carico del Comune capo convenzione, di 5/36 a carico del Comune di Bubbiano e di 5/36 a carico del Comune di Morimondo.

3. Fermo restando che a ciascuna unità operativa è assegnato il personale dipendente in servizio presso il Comune, in caso di necessità ciascun Comune può chiedere al Comando Unico un pronto intervento che sarà assicurato dal personale in servizio in altro Comune compatibilmente con il buon funzionamento del servizio presso il Comune di appartenenza; il servizio così prestato darà luogo al rimborso dei costi relativi secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. Ulteriori prestazioni a supporto delle unità operative potranno essere gestite presso ciascun Comune avvalendosi del personale anche proveniente da altri Comuni associati, al di fuori dell'orario di servizio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

5. Danno luogo a rimborso all'Ente di appartenenza da parte dell'ente utilizzatore, i servizi resi a chiamata in caso di necessità ai sensi del comma 3, da parte del personale di altro Comune in orario di servizio: tale rimborso comprenderà il costo del personale nonché il costo dei mezzi impiegati.

6. Resta a carico dell'Ente utilizzatore il rimborso delle spese di viaggio del Comandante per le prestazioni in orario di servizio presso i Comuni di Bubbiano e Morimondo nonché il corrispettivo delle ulteriori prestazioni rese dal personale dipendente di altro Comune gestite fuori dall'orario di servizio ai sensi del comma 4, nella misura del corrispettivo orario calcolato in conformità al CCNL e corrispondente alla qualifica e posizione economica di ciascun dipendente.

7. Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Comando Unico di Polizia Locale, il fabbisogno finanziario preventivo per la gestione della funzione e dei servizi presso ciascun Comune.

8. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente le somme a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capo convenzione secondo il fabbisogno approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

9. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capo convenzione, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati.

10. Il Comune capo convenzione provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

11. Le quote relative sono corrisposte all'ente capo convenzione in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente aderente.

12. I Comuni aderenti, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, verificano l'opportunità di uniformare progressivamente, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, se ed in quanto necessario, i contenuti dei rispettivi contratti integrativi decentrati riguardanti esclusivamente il personale dipendente presso gli stessi.

### **Art. 11 - Dotazioni tecnologiche**

1. Il Comando Unico di Polizia Locale si avvale, presso ciascuna unità operativa, di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i Servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

2. In particolare sarà assicurata l'attivazione dei collegamenti via radio tra i Comuni aderenti.

3. Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).

4. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nel territorio di cui all'art. 5 rilevati dai rispettivi agenti per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

### **Art. 12 - Accesso all'archivio informatico**

1. E' consentito a chiunque, dipendente dei Comuni aderenti e assegnato alle unità operative di cui all'ultimo comma dell'art. 7 o comunque all'esercizio della funzione di cui all'art. 1, vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso degli altri Comuni riguardanti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza della Polizia Locale;
- b) le domande di autorizzazioni presentate e ricomprese tra le attività associate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) banche dati disponibili.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino siano soggette a limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi, o riguardanti attività giudiziaria.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

### **Art. 13 - Recesso**

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso.

### **Art. 14 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci e del Comando Unico di Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.



SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2013 DELIBERA NR. 14  
ART. 56 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  
TRA I COMUNI DI ROSATE, BUBBIANO e MORIMONDO DALL'ANNO 2013  
ALL'ANNO 2015.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole.

li, 24/4/13

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
f.to Luigi Albizzati

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, con parere favorevole

li, 24/4/13

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
f.to dr.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla citata.

**IL REVISORE DEL CONTO**

li 24/4/13

**IL REVISORE DEL CONTO**  
f.to Claudio Garavaglia



Allegato delibera C.C./G.M.  
n: 14 del 29/04/13

## COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - [WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT](http://WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT) - Partita Iva 03602750154 - Cod. Fiscale 82000610152

Il sottoscritto rag. Claudio Garavaglia, Revisore Unico del Comune di Rosate.

### ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto "Approvazione convenzione per il servizio associato di polizia locale tra i comuni di Rosate, Bubbiano e Morimondo dal 1.5.2013 al 31.12.2015"

### VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 del comandante di Polizia Locale sig. Luigi Albizzati, Responsabile Servizi di Polizia Locale

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 della dott.ssa Giulia Mangiagalli, Responsabile dei servizi finanziari;

### ESPRIME

Parere positivo ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 a:

1. Approvare l'allegato schema di nuova convenzione, costituita da n° 14 articoli e con durata di anni 2 e mesi 8 per la gestione del servizio associato di Polizia Locale tra i comuni di Rosate, Bubbiano e Morimondo
2. Dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenzione medesima, in nome e per conto del Comune che rappresenta;
3. Demandare ai competenti Uffici l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione, restando inteso l'impegno di ogni Comune associato a garantire adeguati stanziamenti ai fini di assicurare le quote di specifica competenza.

Rosate, 26/4/13

IL REVISORE UNICO  
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/5/13 al 25/5/13

Rosate, 10/5/13

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 14/5/13



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annachiara Affaitati